



TRIBUNALE DI LIVORNO

VERBALE DELLA PROCEDURA n. r.g. 24/2018

sovraindebitamento CECCHI ISABELLA

Oggi 28 novembre 2018, innanzi al dott. Massimo Orlando, sono comparsi:

L'avv. Bondi per Cecchi Isabella e la sig.ra Cecchi personalmente.

La dott.ssa Susanna Corsini nominata dalla Camera di Commercio, che riferisce quanto segue:

- la Cecchi non ha alcun bene né mobile né immobile
- il marito, separato, le versa la somma di € 500,00 (ha due figli minori di 11 e 13 anni)
- i debiti sono verso enti pubblici e cioè: nei confronti del Comune per la mensa dei due figli; avrebbe avuto diritto alla esenzione ma ora non può più goderne; ci sono anche sanzioni amministrative per la circolazione stradale, perché l'auto è stata sempre utilizzata solo dall'ex marito (ora è intestata all'ex marito); ha fatto domanda di pensione di invalidità per il figlio di 13 anni; aveva un debito per Tari che però è stato eliminato.

La sig.ra Cecchi riferisce che è disposta quindi a pagare € 103,29 per sei anni, anche perché ha un compagno che la aiuta sul piano economico.

L'avv. Bondi deposita copia di cortesia di integrazione del piano.

Il Giudice dott. Massimo Orlando,
In ordine all'accordo di composizione della crisi nelle forme del piano del consumatore proposto da Cecchi Isabella (nata a Livorno il 19.12.1972, ed ivi residente in via Caduti del Lavoro 22, C.F. CCCSLL72T59E625I), osserva:



In data 07.02.2018, Cecchi Isabella presentava, presso la Camera di Commercio competente per territorio, istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l.

3/2012 e veniva nominata la dott.ssa Susanna Corsini.

In data 30.07.2018 2018, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

- accantonamento di € 337,13 per spese inerenti alla procedura, quali trascrizioni e similari cui procedere con preferenza rispetto a qualsivoglia credito
- il pagamento integrale delle spese di procedura
- il pagamento dei debiti privilegiati nella misura del 30,12 % - 33,01%;
- Il pagamento a saldo e stralcio di tutti i creditori chirografari nella misura del 12,10 %;
- Erogazione totale pari ad € 7.200,00
- L'esaurimento della procedura in anni 6 (sei) dal mese successivo alla data della omologa del presente piano.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

~~Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno (viene precisato che le dichiarazioni 2013-2016, teoricamente necessarie e prodromiche alla omologazione del presente piano non sono mai state presentate giusta mancanza di qualsivoglia requisito in quanto la ricorrente non aveva alcun tipo di reddito) e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.~~

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 24.705,41 (esclusi i esclusi i 337,13 prudenzialmente accantonati per il fondo spese);
- il nucleo familiare del ricorrente è formato di due figli Carracoi Andrea, nato il 12.11.2005 a Livorno c.f. CRRNDR05S12G702P e Carracoi Filippo, nato il 12.05.2007 a Pisa c.f. CRRFPP07E12G702A

- la cifra indicativa, eguale a quella presente all'interno della istanza presso la C.C.I.A.A., necessaria al sostentamento del nucleo familiare ed alla soddisfazione del fabbisogno dello stesso è pari ad € 1.070,00;

- la disponibilità mensile per il soddisfacimento dell'Accordo ammonta a € 100,00;

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fi-scale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi



che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Il Comune di Livorno contestava parzialmente l'ammontare dei crediti di sua spettanza.

Il credito inserito vantato dal Comune di Livorno – Ente Locale – Ufficio tares/tari in ordine all'avviso di Pagamento TARI Anno 2018 n. prot. 23846/2018 per un importo pari ad € 710.84 assistito da privilegio 2752 cc IV ha subito, per causa non imputabile al soggetto debitore, il venir meno del presupposto che ne comporta la totale elisione dal piano.

I crediti vantati dal Comune di Livorno – “Ufficio Rete scolastica e gestione amministrativa servizi educativi – scolastici” in ordine al Bollettino n. 870497 e n. 870750 per un importo rispettivo pari ad € 471.90 ed € 475.62 assistiti da privilegio 2752 cc IV, *prima facie*, non considerati, per sovrapposizione dei dati trasmessi, debbono essere inseriti nel piano.

Sudette modifiche comportano uno sbilancio del passivo complessivo di € 236,68. La nuova somma dei debiti assistiti dal privilegio è pari ad € 14.891,35 in luogo degli originari € 14.654,67. La differenza può essere colmata e risolta, lasciando inalterato l'aspetto percentuale soddisfacente globale del ceto creditorio diluendo i € 236,68 nell'arco esennale di cui al piano (72 tranches), ottenendo una nuova somma debenda mensile dal soggetto debitore pari ad € 103,29 in luogo degli originari 100,00, così come proposto dalla Sig. ra Cecchi

Le somme da corrispondere ai creditori saranno versate presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente saranno effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Cecchi Isabella con l'assistenza dell'O.C.C. dott.ssa Susanna Corsini.

DISPONE

1) il divieto di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale contro Cecchi Isabella per l'intera durata del presente piano, salvo inadempimenti *medio tempore* eventualmente occorrendi.

2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

3) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei proventi individuali e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;

4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;

5) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;



6) liquida in € 962,87 onnicomprensivi il compenso dell'organismo di composizione della crisi e del compenso pattuito in favore dell'avvocato Bondi.

Dispone che la dott.ssa Corsini depositi ogni 12 mesi una relazione di aggiornamento contenente la proposta di attribuire le somme esistenti ai creditori (prima privilegiati e poi chirografari); al fine di evitare inutili spese bancarie, non è opportuno disporre riparti mensili.

Si comunichi.

Livorno, 28 novembre 2018

Il Giudice delegato

Fissa per il *, alle ore *,

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Massimo Orlando

